

**Sentenza n. 202/2026**

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Maristella Filomena

Primo Referendario

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Primo Referendario (rela-

tore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24399** del registro di segreteria sul conto

giudiziale n. 39904, relativo all'esercizio 2020, reso da **SALERNO**

GIOVANNI (cod. fisc.: SLRGNN57B05D086A), in qualità di con-

segnatario dei beni durevoli dell'Istituto nazionale di riposo e

cura per anziani (INRCA - IRCCS) di Cosenza, rappresentato e

difeso, dall'avv. Giovanni Porco, elettivamente domiciliato presso

lo studio di quest'ultimo in Piane Crati (CS), alla via Rizzuso n. 3,

come da procura in atti.

Nella pubblica udienza del 26 maggio 2026, udita la relazione del

giudice relatore, primo referendario Carlo Efisio Marrè Brunen-

ghi, sentito il pubblico ministero nella persona del S.P.G. Gio-

vanni Di Pietro. Nessuno è comparso né per l'per l'amministra-

zione.

FATTO E DIRITTO

	1. Con la relazione n. 181/2025 del 22.09.2025, il Magi-	
	strato designato, dopo aver evidenziato la regolarità formale del	
	conto depositato dall'agente (redazione sul mod. 24 previsto dal	
	d.P.R. n. 194 del 1996, sottoscrizione da parte dell'agente in	
	data 18.03.2021, vistato per regolarità finanziaria e contabile	
	nonché parificato in data 30.06.2021), nel merito – richiamata	
	la disciplina della gestione contabile dei beni c.d. durevoli e di	
	cui al regolamento approvato con determina del direttore gene-	
	rale n. 255 del 23.09.2016 e dato atto della eguale consistenza	
	dei beni iniziale e finale nell'esercizio considerato (n. 36 quantità	
	di beni elencati) e del loro valore (€ 4.344,33) – tuttavia eviden-	
	ziava talune riserve in relazione all'inventario (stante l'impossi-	
	bilità di poter distinguere i beni in relazione alle varie sedi	
	dell'Istituto e, nello specifico, quelli appartenente alla sede di	
	Cosenza), in relazione all'omessa firma del responsabile del ser-	
	vizio in calce ai buoni allegati alle fatture di acquisto, nonché la	
	necessità di acquisire i documenti di trasporto dei beni in rela-	
	zione al carico e delle schede descrittive di essi con il numero	
	del loro inventario in relazione allo scarico. Profili di criticità che	
	erano solo parzialmente superati in sede di supplemento istrut-	
	torio e che hanno perciò determinato il magistrato designato a	
	concludere per l'irregolarità della gestione, rimettendo al colle-	
	gio la valutazione di eventuali addebiti alla luce delle risultanze	
	istruttorie.	
	2. Con decreto presidenziale n. 335 del 22.09.2025,	
	2	

	regolarmente notificato all'amministrazione e per essa	
	all'agente, era fissata l'udienza di discussione della causa per il	
	giorno 26 maggio 2026.	
	3. Con memoria del 24 maggio 2026, l'agente si è costituito	
	col ministero dell'avv. Giovanni Porco, deducendo di non rive-	
	stire la qualifica di consegnatario, essendo un mero commesso	
	di magazzino, senza alcun potere gestorio, decisorio o di conser-	
	vazione dei beni a lui ascrivibile. Ha altresì dedotto che la firma	
	apposta sul conto non avrebbe alcun valore giuridico, in quanto	
	si tratta di una firma autografa sostituita a mezzo stampa ex	
	art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993 dell'agente contabile e	
	del responsabile dell'UO amministrazione e finanza, che integra	
	una modalità di firma utile per stampare massivamente un do-	
	cumento per inviarlo a terzi, ma che non è un atto amministra-	
	tivo in senso stretto. Nel merito, ha concluso in ogni caso per la	
	regolarità della gestione e il discarico, in quanto il conto è stato	
	compilato in aderenza alle disposizioni rese dall'Azienda utiliz-	
	zando la modulistica a suo tempo prevista senza alcuna respon-	
	sabilità in merito agli agenti contabili.	
	4. All'udienza del 26 maggio 2026, nessuno presente per	
	l'agente né per l'amministrazione, il pubblico ministero ha fatto	
	proprie le conclusioni del magistrato istruttore. All'esito la causa	
	è stata trattenuta in decisione.	
	5. Merita anzitutto essere considerato che il conto giudiziale	
	de quo risulta firmato dal sig. Giovanni Salerno che, pertanto,	
	3	

	indipendentemente da un atto di nomina formale, per il solo	
	fatto di avere sottoscritto il conto, assume la responsabilità della	
	gestione.	
	6. Venendo al merito, il conto deve essere dichiarato irregolare senza ammanco.	
	Il collegio reputa infatti che le riserve assunte dal magistrato	
	designato in sede istruttoria siano superabili alla luce della documentazione in atti.	
	In sostanza il magistrato designato ha avanzato talune riserve	
	formale in merito alla circostanza che, al fine di verificare la conformità delle risultanze del conto reso (quanto a quantità e valore dei beni) è necessario 1) assumere elementi oggettivi che consentano di identificare i beni facenti parte dell'inventario dei beni mobili della sede di Cosenza, 2) avere copia dei documenti di trasporto dei beni redatti secondo il modello n. 1 di cui all'art. 12 del regolamento approvato con determina n. 255 del 23.09.2016, con la firma apposta dal consegnatario, oltre 3) avere copia delle schede contenute nelle varie stante degli uffici e/o laboratori ove i beni sono stati allocati e redatte secondo il modello n. 2 di cui all'art. 13 del regolamento medesimo.	
	È documentato in atti che l'istituto – tramite deposito DAeD del 15.07.2025 n. 95743 - abbia dato un riscontro parziale adducendo, quanto al punto 1) che non è possibile estrapolare <ora per allora> il libro cespiti in quanto dal 13.12.2022 è stato dismesso il sistema contabile Navision, in uso nell'esercizio	
	4	

	finanziario 2018, in favore del nuovo sistema Areas; quanto ai	
	punti 2) e 3) che, nei primi anni di applicazione del regolamento	
	del 2016, la modulistica ivi prevista e richiamata dal magistrato	
	istruttore non poteva essere utilizzata, dovendo attendere il	
	completamento dell'inventario aziendale.	
	Su tali aspetti, in particolare, sulla necessità di conformità le-	
	gale del carico e dello scarico secondo il modello regolamentare	
	previsto, il magistrato designato ha rimesso al collegio la valu-	
	tazione di eventuali addebiti a carico dell'agente.	
	Orbene, non vi possono essere dubbi sul fatto che il conto, così	
	come rappresentato, violi in parte i principi di trasparenza e cer-	
	tezza delle scritture contabili in quanto non consente di riscon-	
	trare <analiticamente> la corrispondenza tra quanto rappresen-	
	tato sul conto e quanto risultante dai documenti di trasporto e	
	consegna dei beni.	
	Tuttavia, tale irregolarità non è atta a tradursi in un ammanco	
	a carico del consegnatario, sia sotto il profilo oggettivo che sog-	
	gettivo.	
	Quanto all'aspetto oggettivo, in realtà, l'istruttoria evidenzia la	
	corrispondenza, sia pure non analitica, tra i 36 beni elencati e	
	descritti singolarmente, così come riportati sul conto, e il loro	
	inserimento nell'inventario per caratteristica e tipologia con de-	
	scrizione del bene, costo d'acquisto e codice identificativo.	
	Quanto all'aspetto soggettivo, merita essere anzitutto ricordato	
	che, per costante giurisprudenza (cfr., Corte conti, Sez.	
	5	

	Calabria, n. 23/2023; ibidem, n. 55/25; ibidem, n. 83/26), la	
	responsabilità contabile, al pari della responsabilità ammini-	
	strativa, partecipa dei caratteri della colpevolezza e dell'imputa-	
	bilità soggettiva, rifuggendo ogni parametro di addebito ogget-	
	tivo. Ciò che la caratterizza è, sotto il versante processuale, l'es-	
	sere una responsabilità per colpa a prova invertita, nel senso	
	che, anche in ossequio al principio di vicinanza delle fonti di	
	prova, è il contabile che è tenuto a dimostrare la regolarità della	
	gestione, con il limite del fatto a lui non imputabile.	
	Orbene, nella fattispecie di giudizio, pare evidente al collegio che	
	quanto ai cespiti dell'inventario, non sia certamente addebita-	
	bile al sig. Salerno l'impossibilità, attestata dall'amministra-	
	zione, di estrarre <ora per allora> i dati informatici dell'esercizio	
	di riferimento. Parimenti quanto alla mancata adozione dei mo-	
	delli previsto nel regolamento del 2016 che, per stessa ammis-	
	sione dell'istituto, nel 2020 non erano ancora a disposizione	
	dell'agente.	
	In conclusione, condividendo l'evidenziata irregolarità della ge-	
	stione, non è possibile imputare alcun ammanco all'agente.	
	7. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al	
	n. 24399 del registro di Segreteria, dichiara irregolare il conto	
	giudiziale n. 39904, senza ammanco.	
	6	

